

STATUTO

DELLA "FONDAZIONE "COMUNITA' DOMENICO TARDINI""

PREAMBOLO

Il Cardinale Domenico Tardini in una vita sacerdotale animata dall'amore di Dio per gli uomini, si sentì chiamato a dedicare le sue energie a due realtà che il Vangelo mette in speciale risalto:

- i piccoli, ai quali Gesù riconosce la più alta dignità nel Regno dei Cieli (Mt 18, 1-4) insegnando che chi li accoglie nel suo nome accoglie Lui e Colui che lo ha mandato (cfr.- Mc 9, 37);

- i bisogni materiali e morali di tante persone, per le quali Gesù sentì compassione perché "stanche come pecore senza pastore" (Mt 9,36).

Mosso da tale sollecitudine, egli creò Villa Nazareth e vi accolse orfani, o figli di famiglie numerose, tutti ugualmente poveri e "ne scrutò con fine sensibilità i doni più scelti di intelletto e di cuore che Dio, con l'amabile e misteriosamente varia misura adombrata nella parabola evangelica (Mt 15, 15) aveva a ciascuno di essi generosamente elargito. E si preoccupò che questi talenti, lungi dal rimanere inerti o, più penoso ancora, dall'essere travciati dal male, potessero venire valorizzati in elette vocazioni di apostolato, a gloria del Signore, a servizio della Chiesa santa e dei fratelli, ed a bene della società".

Con tali motivazioni, contenute nel Motu Proprio del 13 gennaio 1963, il Sommo Pontefice S. Giovanni XXIII creava la "Fondazione Sacra Famiglia di Nazareth, detta Villa Nazareth". Il Cardinale Domenico Tardini si adoperò a che tali vocazioni potessero fiorire nei giovani da lui accolti, aiutandoli a prendere consapevolezza e responsabilità dei doni ricevuti, a svilupparli nel vivere quotidiano, restituendo il frutto dei talenti nel servizio agli altri, in particolare ai poveri e ai più piccoli.

Un servizio che egli intese come risposta cristiana alle richieste e alle attese della società, perché "il popolo ha bisogno di apostoli, cioè di persone intelligenti, colte, virtuose, disinteressate, ricche di iniziative e di spirito di sacrificio, che sentano il desiderio di fare del bene agli altri" (D. Tardini, 1946).

Dal suo esempio e insegnamento, e dalla consuetudine con Lui la prima generazione giovanile trasse un'ispirazione di autentica fraternità che, a partire dal 1969, con la guida di Monsignor Achille Silvestrini, si sviluppò in un'esperienza di vita comunitaria tra i giovani e un gruppo di Amici, alcuni dei quali avevano già collaborato con il Cardinale Tardini. Nel 1980 alcuni di loro sentirono il desiderio di proporre in prima persona l'ideale che aveva dato vita a Villa Nazareth. Sorse così il 19 settembre 1980 la Comunità Domenico

Tardini sotto la formula giuridica di Associazione, con l'intento di offrire ad altri giovani l'accoglienza e le opportunità formative che avevano ricevuto.

In seguito, con l'apporto dei nuovi associati e con la guida di Mons. Achille Silvestrini il 30 luglio 1986 si costituì, secondo le norme della legge italiana, la Fondazione "Comunità Domenico Tardini" con le medesime finalità estendendole agli studenti universitari.

Il 9 aprile 1987 la "Fondazione Sacra Famiglia di Nazareth", riconoscendo che la Fondazione "Comunità Domenico Tardini" ha radici in Villa Nazareth ed è costituita da persone che ne hanno condiviso fin dagli inizi le finalità e gli impegni educativi", ha affidato ad essa i beni e le strutture per essere destinati alle attività di promozione, educazione ed assistenza a favore di studenti universitari.

Con la guida del Cardinale Achille Silvestrini l'Associazione "Comunità Domenico Tardini" si è sviluppata negli anni promuovendo fedelmente le proprie finalità ed è stata riconosciuta in data 24 maggio 2004 dal Pontificio Consiglio per i Laici come Associazione privata internazionale di fedeli di diritto pontificio con personalità giuridica ed approvazione del suo Statuto.

Nel 2004, la "Fondazione Sacra Famiglia di Nazareth" mediante il suo Statuto ha stabilito una integrazione istituzionale tra la "Fondazione Sacra Famiglia di Nazareth" e l'Associazione "Comunità Domenico Tardini".

ARTICOLO 1)

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1.1. È costituita la "Fondazione "Comunità Domenico Tardini"", di seguito denominata Fondazione. La Fondazione, anche in riferimento all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, è regolata ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore, in breve "CTS"). Ad essa, per quanto non previsto dalla suddetta normativa, si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.

1.2. Ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione dovrà indicare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la denominazione "Fondazione "Comunità Domenico Tardini - ETS"".

1.3. La Fondazione ha sede in Roma, Via Domenico Tardini n. 33/35.

1.4. La durata nel tempo della Fondazione è illimitata.

ARTICOLO 2)

STORIA, FINALITÀ E DESTINATARI

2.1. La Fondazione è stata costituita il 30 luglio 1986 dal Cardinale Achille Silvestrini insieme alla Prof.ssa Angela Gropelli e ad un gruppo di membri dell'Associazione "Comunità Domenico Tardini" e di ex-alunni di Villa Nazareth allo scopo di fare propria l'idea del Card. Domenico Tardini che,

ispirandosi alla parabola evangelica dei talenti, aveva fondato nel 1946 Villa Nazareth per aiutare i giovani a prendere coscienza dei doni ricevuti e farli fruttificare con il fine che essi, a loro volta, ne partecipino la ricchezza agli altri.

2.2. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2.3. La Fondazione ha come scopi primari lo svolgimento di attività nei settori della educazione, della istruzione, della formazione, della ricerca scientifica, della promozione culturale e dell'alloggio sociale.

2.4. A studenti delle scuole superiori e dell'università, nonché a giovani neolaureati, di elevate capacità e in situazioni socio-economiche svantaggiate, la Fondazione si propone di fornire a titolo gratuito - previo il superamento di un concorso - le condizioni e gli strumenti per portare a compimento gli studi e conseguire una elevata formazione culturale e professionale, con l'obiettivo del pieno sviluppo delle potenzialità di ciascuno e nella prospettiva che le opportunità ricevute siano messe al servizio degli altri.

ARTICOLO 3)

ATTIVITÀ

3.1. Per la realizzazione delle finalità e degli scopi di cui all'art. 2, nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, la Fondazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell'art. 5 comma 1 del CTS e precisamente:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

q) alloggio sociale ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici - eccezion fatta che per i diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale - della promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo del 2000, n.53.

3.2. Negli ambiti di cui sopra, la Fondazione potrà svolgere, in particolare, le seguenti attività:

- la promozione e la conduzione di residenze per studenti e/o neolaureati, specializzandi o dottorandi, cui è offerta la possibilità di vivere in comunità e di usufruire dei servizi e delle strutture in esse operanti;

- l'istituzione di strutture decentrate con esperti che offrono assistenza e consulenze agli studenti e ai neolaureati che si ritiene più opportuno e proficuo che proseguano il proprio percorso formativo nei luoghi di origine o residenza. Essi usufruiscono dei servizi offerti dalla Fondazione con specifiche modalità. Vengono loro offerte sollecitazioni ed indicazioni per individuare ed utilizzare tutte le opportunità formative e culturali disponibili *in loco*; sono loro concessi specifici contributi, anche finanziari, finalizzati alla loro formazione culturale e professionale;

- l'organizzazione di uno stabile e strutturato servizio di orientamento e di tutorato individuale, con la collaborazione di esperti nel campo psicopedagogico e di docenti universitari e con il coinvolgimento attivo di studenti esperti e di neolaureati;

- l'attivazione, organizzazione ed erogazione di corsi di studio concernenti sia la specifica proposta formativa della Fondazione sia altri campi disciplinari e professionali, anche in collaborazione con università ed enti o istituti di formazione e/o ad integrazione delle opportunità offerte da istituzioni universitarie;

- la promozione e l'organizzazione di cicli di lezioni, seminari, incontri didattici, conferenze, *workshop*, anche con la partecipazione di personalità italiane e straniere del mondo della ricerca, della cultura, dell'arte, dello spettacolo, dell'imprenditoria, della politica e di altre manifestazioni di carattere culturale dirette all'arricchimento e all'interscambio culturale, formativo e professionale;

- l'erogazione di borse di studio per studenti universitari e delle scuole medie superiori, impegnati con grande profitto in una specifica vocazione culturale, che frequentino corsi di studio di particolare valenza formativa;

- l'organizzazione di viaggi e soggiorni di studio all'estero per i beneficiari dell'attività della Fondazione, anche mediante collaborazioni e scambi culturali con istituti universitari e scientifici sia italiani che di altri paesi;

- l'offerta di opportunità per i neolaureati di frequentare *master*, corsi di specializzazione, dottorati di ricerca pres-

so università italiane e straniere anche mediante congrue borse di studio;

- la ricerca per i beneficiari di possibilità di stage professionali presso istituzioni, imprese e altri organismi italiani e stranieri;

- la promozione della partecipazione a programmi di scambio, di ricerca e di collaborazione scientifica e culturale con organismi, istituzioni, scuole, università, istituti di ricerca di altri paesi;

- la pubblicazione e la distribuzione di periodici e studi su supporto cartaceo o informatico inerenti alla attività di studio e di ricerca della Fondazione, permettendo un più ricco interscambio con quanti operano nel campo della formazione.

3.3. La Fondazione potrà anche assumere incarichi o promuovere iniziative per lo svolgimento di ricerche di interesse scientifico e/o sociale.

3.4. La Fondazione potrà esercitare, ai sensi e per gli effetti del CTS, anche attività diverse da quelle elencate purché siano secondarie e strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottarsi ai sensi dell'art. 6 del CTS e comunque previa apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione volta a individuare puntualmente natura e modalità di svolgimento delle stesse.

3.5. La Fondazione potrà svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS.

ARTICOLO 4)

FONDATORI, PARTECIPANTI, SOSTENITORI

4.1. Sono Fondatori coloro che, sotto la guida e l'ispirazione del Cardinale Achille Silvestrini e insieme alla Professoressa Angela GropPELLI, hanno costituito la Fondazione nel 1986 (come da Atto Costitutivo del 30 Luglio 1986, notaio Giorgio Intersimone di Roma, Rep. 69209, Racc. n. 7980).

4.2. Sono Partecipanti alla Fondazione: la "Fondazione Sacra Famiglia di Nazareth" e l'Associazione "Comunità Domenico Tardini" di cui al Preambolo.

4.3. Sono Sostenitori le persone fisiche, giuridiche o gli enti che contribuiscono con significative e/o costanti elargizioni in denaro o con il conferimento di beni materiali, immateriali e finanziari.

4.4. I Sostenitori sono riconosciuti con delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base di uno specifico regolamento (fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 15.5.) ed iscritti in un apposito Registro.

ARTICOLO 5)

PATRIMONIO -

FONDO DI DOTAZIONE -

FONDO DI GESTIONE - DIVIETI DI DISTRIBUZIONE

5.1. Il patrimonio della Fondazione:

--- è costituito dal "Fondo di dotazione" iniziale quale risultante dall'atto costitutivo e dagli incrementi del medesimo (beni mobili e immobili ed ogni altro elemento suscettibile di valutazione economica di sua proprietà o che - a qualsiasi titolo, purché compatibile con lo scopo e l'identità della Fondazione stessa - le perverranno in futuro);

--- è altresì costituito da tutti gli altri elementi contabilmente ricondotti a patrimonio ma non ricompresi nel "Fondo di dotazione". Il patrimonio può essere vincolato a specifiche attività o progetti oppure libero.

5.2. Il patrimonio:

--- non potrà essere inferiore all'importo del patrimonio minimo, pari ad euro trentamila, ai sensi dell'art. 22 del CTS;

--- s'incrementa mediante:

- beni mobili ed immobili e valori che pervengano alla Fondazione in forza di acquisizioni, donazioni, liberalità, eredità e legati, elargizioni, contribuzioni e per qualsiasi altro titolo, con la specifica destinazione ad incremento del suo patrimonio (anche eventualmente a valere sul "Fondo di dotazione") disposta dal benefattore o stabilita per decisione del Consiglio di Amministrazione;

- proventi, avanzi ed eccedenze attive dei bilanci annuali che l'Organo Amministrativo disponga egualmente ad incremento del patrimonio (anche eventualmente a valere sul "Fondo di dotazione") in sede di approvazione del bilancio consuntivo;

--- è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.3. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce con apposito regolamento le modalità e i criteri della costituzione e dell'incremento del "Fondo di dotazione" e quelli relativi alla gestione del patrimonio (prevedendo la separazione anche contabile di quest'ultima dalle altre attività della Fondazione) ed in genere ogni aspetto che sia reputato utile avuto riguardo a quanto sopra.

5.4. Il Consiglio di Amministrazione potrà:

--- provvedere alla dismissione dei beni costituenti il "Fondo di dotazione", dando luogo alla loro surrogazione reale nel predetto Fondo purché rimanga inalterato, per quanto possibile, il valore reale;

--- a seguito di attente valutazioni tecniche, eseguire operazioni di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, con l'obbligo che gli introiti derivanti dalle vendite dovranno essere reimpiegati nel predetto "Fondo di dotazione" anche per il tramite di operazioni di valorizzazione del patrimonio immobiliare stesso e quindi con il correlato divieto di utilizzazione per il finanziamento di attività correnti, se non in caso di grave necessità;

--- affidare elementi patrimoniali vincolati a favore di altro ente o istituzione avente scopi analoghi o connessi a quelli della Fondazione, con l'onere espresso che esso sia impiegato per il raggiungimento delle finalità del vincolo. Tali ipotesi saranno oggetto di disciplina regolamentare.

5.5. Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone di un "Fondo di gestione", il quale dovrà assicurare la disponibilità di adeguate risorse per la gestione economica, e così composto:

--- a) redditi derivanti dal patrimonio;

--- b) eventuali redditi derivanti dalle attività svolte;

--- c) eventuali contributi, elargizioni, donazioni, liberalità, lasciti (eredità, legati) da parte di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio di dotazione;

--- d) qualunque altro valore o risorsa che, compatibilmente con la natura della Fondazione e la sua qualifica di ETS, sia ad essa attribuito senza essere destinato a patrimonio.

5.6. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire e incrementare con propria deliberazione riserve disponibili, secondo i criteri previsti nel regolamento interno.

5.7. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità.

5.8. Per la messa a norma degli immobili e adeguamento alla normativa anche dei beni ad essa concessi in locazione/comodato d'uso da parte di terzi, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi inclusi gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche o che possono aiutare a rendere il bene confortevole e adeguato alle esigenze di persone con scarsa mobilità e per tutti gli interventi che rendano idonee le strutture allo svolgimento delle attività poste in essere ai fini del perseguimento degli obiettivi della Fondazione è possibile attingere alle voci disciplinate nel presente articolo.

5.9. La Fondazione, se iscritta nel registro delle imprese e previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione approvata con la maggioranza assoluta o qualificata dei due terzi dei suoi componenti, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 CTS e degli articoli 2447 -bis e seguenti del Codice civile.

5.10. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari qualora la natura dei beni e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

5.11. Tutte le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento della Fondazione stessa.

5.12. Ai fini di cui sopra e dell'art. 8 del CTS è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso ed ogni altra ipotesi a quest'ultima assimilabile. Ai fini della corretta individuazione delle ipotesi di distribuzione indiretta di utili ed avanzi si fa espresso rinvio alla disciplina di cui all'art. 8 del CTS ed alle specifiche normative di volta in volta vigenti in materia.

ARTICOLO 6)

BILANCI - SCRITTURE CONTABILI

- LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI - ESERCIZIO FINANZIARIO -

6.1. La Fondazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e ss. del CTS, deve:

a) redigere il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie secondo gli schemi approvati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

b) redigere il bilancio sociale in caso di superamento dei limiti dell'art. 14 comma 1 del CTS ovvero qualora previsto dal Consiglio di Amministrazione secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte;

c) tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e dell'Organo di Controllo e il Registro dei Volontari;

d) pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nei casi previsti dall'art. 14, secondo comma, CTS.

6.2. I libri di cui alla lettera c) del precedente punto 6.1. sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

6.3. L'esercizio finanziario ed economico della Fondazione ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

6.4. Copia del bilancio approvato con la relazione dell'Organo di Controllo e, nei casi previsti, con la relazione del revisore legale dei conti, deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 7)

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo.

ARTICOLO 8)

PRESIDENTE

8.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, è membro del Consiglio di Amministrazione, dal quale viene nominato, e lo presiede.

8.2. La durata del suo mandato coincide con quella del Consiglio di Amministrazione.

8.3. Il Presidente è eletto a maggioranza dei votanti dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, in conformità al Regolamento.

8.4. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori, proponendo le materie da trattare; compie gli atti espressamente delegatigli dal Consiglio e provvede all'esecuzione delle sue deliberazioni; può temporaneamente delegare l'esecuzione di singoli atti o di categorie di atti di sua competenza al Vicepresidente o ad altro membro del Consiglio di Amministrazione.

8.5. Il Presidente, in casi di urgenza, nell'interesse della Fondazione adotta qualsiasi provvedimento e compie ogni atto che egli reputi opportuno e/o indilazionabile, che dovrà essere ratificato dal Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione del Consiglio stesso.

8.6. Il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto disposto dal successivo articolo 9, nomina un Vicepresidente.

8.7. Qualora per qualsiasi causa il Presidente cessi dalle sue funzioni prima della sua scadenza, il Vicepresidente convoca entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione il Consiglio di Amministrazione, il quale provvede alla nuova nomina.

8.8. In caso di mancata convocazione da parte del Vicepresidente, nei termini di cui al presente comma, si provvede su iniziativa del Consigliere più anziano per età o di almeno tre dei Consiglieri in carica.

8.9. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito in ogni suo potere e funzione dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere di Amministrazione più anziano per età.

8.10. Nel caso di impedimento grave, che comporti un periodo di prostrata inattività per un periodo superiore a tre mesi, l'assunzione dei poteri da parte del Vicepresidente o, in assenza di questo ultimo, del Consigliere più anziano, deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 9)

VICEPRESIDENTE

9.1. Il Vicepresidente è eletto a maggioranza dei votanti dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, in conformità al Regolamento.

9.2. La durata del mandato del Vicepresidente coincide con quella del Consiglio di Amministrazione.

9.3. Il Vicepresidente compie:

-- gli atti o le categorie di atti individuati nella eventuale delega o procura rilasciatagli dal Presidente e ratificata dal Consiglio;

-- a prescindere dal rilascio di delega o procura, tutti gli atti, nessuno escluso od eccettuato, di competenza del Presidente, in caso di assenza o impedimento di questo ultimo, a norma del precedente articolo 8.

ARTICOLO 10)

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove componenti, inclusi il Presidente e il Vicepresidente.

10.2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio della "Fondazione Sacra Famiglia di Nazareth" all'interno di una rosa di almeno quindici nomi proposta dall'Associazione "Comunità Domenico Tardini" che li sceglie preferibilmente tra i Fondatori e i Sostenitori della Fondazione "Comunità Domenico Tardini", nonché tra gli ex studenti di quest'ultima, tenendo anche presenti criteri di competenza formativa, amministrativa e gestionale.

10.3. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione deve avere un'età inferiore a 75 anni al momento della suddetta proposta. Tale disposizione non si applica tuttavia ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione in carica al momento dell'adozione del presente Statuto.

10.4. Il Consiglio di Amministrazione della "Fondazione "Comunità Domenico Tardini"" elegge nella prima riunione, al proprio interno, il Presidente e il Vicepresidente.

10.5. Il Presidente, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione, può invitare a partecipare senza diritto di voto - a tutta o a parte di una riunione - due studenti e due sostenitori scelti di volta in volta, in relazione alle materie che devono essere esaminate dal Consiglio. Possono altresì essere invitati consulenti o altri esperti esterni, la cui presenza sia ritenuta utile al perseguimento dei fini della Fondazione. Partecipa alle riunioni senza diritto di voto il Presidente della "Fondazione Sacra Famiglia di Nazareth", eventualmente facendosi affiancare da una o più persone di sua fiducia, tenuto conto delle questioni poste in discussione, ovvero designando di volta in volta chi lo rappresenti. Partecipa altresì alle riunioni, senza diritto di voto, il Vicepresidente dell'Associazione "Comunità Domenico Tardini".

10.6. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e in ogni caso fino alla nomina del nuovo Consiglio; i suoi

componenti possono ricoprire l'incarico per non più di tre mandati consecutivi.

10.7. La prima riunione del Consiglio di Amministrazione avviene entro 30 (trenta) giorni dalla nomina, su convocazione del Consigliere più anziano per età. Nel caso in cui questi non vi provveda entro i 15 (quindici) giorni dalla nomina, la convocazione può essere effettuata su iniziativa di un minimo di 3 (tre) dei restanti Consiglieri nominati.

10.8. I Consiglieri svolgono il loro incarico a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali previa approvazione del Consiglio stesso, e adeguatamente documentate dall'interessato, in ogni caso nei limiti di cui all'articolo 8, comma 3, lett. a), del CTS.

10.9. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno (entro il 20 giugno ed entro il 20 dicembre) su convocazione del Presidente; può essere convocato altresì su richiesta di almeno un terzo dei membri in carica. La convocazione dovrà essere effettuata con invito scritto, anche a mezzo posta elettronica o di ogni altro mezzo che ne assicuri l'avvenuta ricezione, contenente la data, l'ora e il luogo della riunione, che potrà essere fissata anche al di fuori della sede legale, l'indicazione delle materie da trattare, almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione.

10.10. In caso di urgenza, la convocazione può farsi con telegramma, fax o messaggio di posta elettronica (e-mail) o con ogni altro mezzo che ne assicuri l'avvenuta ricezione, spediti almeno quarantotto ore prima, e contenente i dati di cui sopra.

10.11. Le adunanze sono valide se è presente almeno la metà più uno dei membri in carica, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti con voto palese, salvo che per i casi di delibere relative a persone, nel qual caso potrà essere richiesto il voto segreto.

10.12. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

10.13. Le sedute del Consiglio sono altresì valide se svolte in video o audio-conferenza purché il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente, possano preventivamente accertare - ai fini del regolare svolgimento della riunione - l'identità dei Consiglieri intervenuti, ai quali deve essere consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

10.14. In apposito registro si redige processo verbale delle riunioni, sottoscritto dal Presidente e dal Consigliere incaricato della redazione.

10.15. Le decisioni dei membri possono essere adottate anche ricorrendo alla procedura della consultazione scritta o a quella del consenso per iscritto, le quali non sono soggette a particolari vincoli di forma.

10.16. In tali casi:

--- deve essere assicurato a ciascun avente diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguata informazione;

--- il relativo procedimento si deve concludere entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine, anche inferiore, indicato nel testo della decisione;

--- dai documenti relativi devono risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa inerenti;
- l'indicazione dei membri favorevoli, contrari o astenuti.

10.17. La mancata espressione del voto equivale ad astensione.

10.18. Le maggioranze deliberative previste dal presente Statuto valgono anche per le decisioni assunte mediante le indicate procedure.

10.19. Il Presidente della Fondazione raccoglie i documenti formati e verbalizza nel relativo libro la decisione, allegandovi i medesimi.

10.20. In caso di decesso, dimissioni o cessazione dalla carica di un Consigliere, del Presidente o del Vicepresidente prima della scadenza del mandato, la sostituzione avviene secondo le procedure previste per la nomina del Consigliere, del Presidente o Vicepresidente da sostituire, fatte salve le ulteriori specificazioni previste dal Regolamento. Il Presidente, il Vicepresidente o i Consiglieri nominati in sostituzione di altri ai sensi del presente comma, cessano dalla carica alla scadenza naturale del mandato del Consiglio. Le frazioni di mandato vengono considerate per intero ai fini delle limitazioni previste per le cariche all'interno della Fondazione, salvo che le stesse siano inferiori ad un anno.

10.21. Il Consiglio di Amministrazione e con esso il Presidente e il Vicepresidente terminano il loro mandato con l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 11)

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

11.2. In particolare:

- 1) stabilisce le direttive generali, i criteri e le priorità in ordine alla attività della Fondazione;
- 2) vigila e controlla l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione;
- 3) definisce e approva, secondo i termini e le modalità di cui al successivo art. 15, ogni regolamento di cui al presente Statuto ed in particolare il regolamento contenente: le modalità di gestione del patrimonio, del fondo di dotazione e di gestione di cui all'art. 5; le procedure di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; le procedure di nomina dell'Organo di Controllo, le procedure di elezione del Presidente e del Vicepresidente. Col medesimo regolamento so-

no altresì stabilite le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle procedure di nomina e di verifica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, con specificazione dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del terzo settore, ai sensi e per gli effetti dell' art. 26 del CTS, nonché delle cause di decadenza ed ineleggibilità dell' art. 2382 del Codice civile;

4) gestisce i mezzi finanziari e patrimoniali della Fondazione, secondo quanto precisato nel precedente articolo 5;

5) redige entro il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno il bilancio preventivo e il documento di programmazione pluriennale, nonché il bilancio consuntivo e, ove obbligatorio o previsto, il bilancio sociale dell'anno precedente, entro il 30 (trenta) aprile e/o, in caso di particolari esigenze, entro il 30 (trenta) giugno di ciascun anno successivo;

6) approva i predetti documenti contabili, previa sottoposizione degli stessi al controllo dell'Organo di Controllo;

7) redige e tiene le scritture contabili;

8) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e di ogni altra provvidenza e contributo, nonché gli acquisti, le alienazioni ed in genere gli atti di disposizione dei beni mobili ed immobili;

9) provvede a ogni altro atto utile al perseguimento delle finalità della Fondazione ed in particolare delibera sul compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e gestione;

10) provvede, secondo quanto previsto agli artt. 12 e 13, alla nomina ed alla revoca dei componenti dell'Organo di Controllo e, ove previsto, del Revisore legale e alla determinazione dei relativi compensi;

11) provvede all'assunzione ed al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

12) provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;

13) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri Enti o persone fisiche;

14) delibera eventuali modifiche dello Statuto secondo i termini e le modalità di cui all'art. 15 del presente Statuto;

15) delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio secondo i termini e le modalità di cui all'art. 16 del presente Statuto;

16) delibera la puntuale individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale individuate all'art. 3 del presente Statuto, purché a quest'ultime secondarie e strumentali, nel rispetto dei criteri e dei limiti specificati ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del CTS;

17) delibera su ogni altro argomento previsto dal presente Statuto o sottoposto al suo esame;

18) delibera sulla concessione della detenzione e dell'uso di beni immobili della Fondazione o sulla effettuazione di servizi a fronte di contributi economici, comunque denominati;

19) individua e riconosce i Sostenitori della Fondazione mantenendo aggiornato un apposito registro secondo quanto stabilito da apposito Regolamento;

20) costituisce e nomina, per la durata del suo mandato, un Comitato dei Fondatori e un Comitato dei Sostenitori aventi carattere consultivo, disciplinati da apposito regolamento e comunica loro regolarmente il bilancio ed il bilancio sociale della Fondazione.

11.3. Le procedure della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto non sono ammesse per le delibere di cui ai precedenti punti 3), 4), 7), 8), 9), 11), 15), 16) e 17) ovvero, in ogni caso, quando almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione facciano richiesta che l'organo si riunisca fisicamente o anche in audio-video collegamento.

11.4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare singole sue funzioni e poteri ad uno o più dei suoi componenti.

11.5. In tale ultimo ambito, in particolare, il Consiglio può attribuire al Vicepresidente il potere di compiere atti o categorie di atti, da esso stesso Consiglio deliberati, con il connesso potere di rappresentanza.

11.6. Il Consiglio ha altresì facoltà di nominare consigli o comitati scientifici, commissioni, ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, nonché di affidare a singoli l'esecuzione di specifiche attività.

11.7. Nel caso in cui un componente del Consiglio di Amministrazione si trovi in una situazione di conflitto con l'interesse della Fondazione, deve darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e all'Organo di Controllo, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, astenendosi dal partecipare alle relative deliberazioni. In caso d'inosservanza degli obblighi di comunicazione e di astensione di cui al comma precedente, il responsabile risponde verso la Fondazione del danno eventualmente cagionato. In ogni caso si applica la disciplina dell'art. 2475 del Codice Civile.

ARTICOLO 12)

ORGANO DI CONTROLLO

12.1. La vigilanza contabile ed amministrativa della Fondazione, come indicato nelle disposizioni dell'art. 30 del CTS, è esercitata da un Organo di Controllo composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

12.2. L'Organo di Controllo dura in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rinominati per non più di due mandati consecutivi.

12.3. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'ar-

ticolo 2399 del Codice Civile.

12.4. I componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 2 del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.5. I componenti dell'Organo di Controllo sono nominati e revocati dal Consiglio di Amministrazione su indicazione vincolante della "Fondazione Sacra Famiglia di Nazareth".

12.6. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

12.7. Esso esercita inoltre il controllo contabile, in caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

12.8. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge o in via facoltativa, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

12.9. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

12.10. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

12.11. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti decada dall'incarico, ad esso subentra il supplente più anziano d'età ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.

12.12. Si applicano le ipotesi di incompatibilità e decadenza di cui all'art. 2399 del Codice civile, così come richiamato all'art. 30 del CTS.

12.13. L'Organo di Controllo:

- 1) esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione assicurandosi ugualmente del rispetto delle norme cd. "antiriciclaggio";
- 2) verifica trimestralmente la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali;
- 3) esamina i bilanci annuali e redige una relazione di accompagnamento ai bilanci stessi;
- 4) procede a tutte le ispezioni che giudica necessarie per l'adempimento del mandato affidato.

12.14. I membri dell'Organo di Controllo partecipano alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

12.15. L'attività dell'Organo di Controllo deve risultare da appositi verbali trascritti nel relativo libro dei verbali, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

12.16. Ai componenti dell'Organo di Controllo spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate in funzione dello svolgimento della carica e, salvo che non vi rinuncino, un compenso professionale annuo secondo le tariffe dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

12.17. L'Organo di Controllo può anche essere monocratico, su decisione del Consiglio di Amministrazione, se tale è l'indicazione della "Fondazione Sacra Famiglia di Nazareth".

12.18. In ogni caso, almeno uno dei membri dell'Organo di Controllo collegiale e il membro monocratico devono essere iscritti negli albi professionali di cui al D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139.

ARTICOLO 13)

REVISORE LEGALE

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, ovvero qualora siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del CTS, il Consiglio di Amministrazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale o in alternativa, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del CTS, può assegnare all'Organo di Controllo l'esercizio della revisione legale dei conti, a condizione che tutti i suoi membri siano iscritti nel registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

ARTICOLO 14)

VOLONTARI

14.1. La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendoli in un apposito registro sulla base di uno specifico regolamento.

14.2. Essi svolgono la loro attività in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà.

14.3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato.

14.4. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

14.5. Ai volontari possono solo essere rimborsate dalla Fondazione le spese vive, effettivamente sostenute, per l'attività prestata, debitamente documentate entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti con specifico regolamento dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

14.6. Le spese sostenute dal volontario possono anche essere

rimborsate a fronte di una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, purché non superino gli importi e i limiti di cui all'art. 17 comma 4 del CTS previa delibera del Consiglio di Amministrazione sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità.

14.7. Ogni forma di rapporto economico con la Fondazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

ARTICOLO 15)

MODIFICHE STATUTARIE E REGOLAMENTI

15.1. Il presente Statuto può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione in una riunione della quale sia stato dato avviso di convocazione contenente una specifica indicazione delle modifiche da apportare.

15.2. Le proposte di modifiche statutarie sono approvate con il voto favorevole di tre quarti dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica; il parere positivo dell'Organo di Controllo e l'approvazione vincolante della "Fondazione Sacra Famiglia di Nazareth".

15.3. I Regolamenti di cui al presente Statuto sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati in una riunione del Consiglio della quale sia stato dato avviso di convocazione contenente una specifica indicazione dei testi dei Regolamenti e delle modifiche da apportare.

15.4. I Regolamenti o le proposte di modifica sono approvate con il voto favorevole di due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, il parere positivo dell'Organo di Controllo e l'approvazione vincolante della "Fondazione Sacra Famiglia di Nazareth".

15.5. In luogo di più Regolamenti, sarà sempre possibile l'approvazione di un solo Regolamento o di specifiche regole nelle materie per le quali nel corso del presente Statuto si fa parola di Regolamenti. Il Regolamento potrà essere modificato, integrato ed aggiornato, ove sorga, a cura del Consiglio di Amministrazione, ove esso ne ravveda la necessità, nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente punto 15.4.

ARTICOLO 16)

ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

16.1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile, ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutarî, o si estingua il patrimonio, o per altre cause previste nell'atto costitutivo e nello Statuto, previo parere positivo dell'Organo di Controllo e l'approvazione della "Fondazione Sacra Famiglia di Nazareth", delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti in carica.

16.2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio re-

residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi degli artt. 45, primo comma, e 49 del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, indicati dalla Segreteria di Stato di Sua Santità.

16.3. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

16.4. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli ai sensi dell'art. 9 CTS.

16.5. Non è consentita la trasformazione della Fondazione.

ARTICOLO 17)

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il presente Statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione, salvo che per quelle disposizioni la cui efficacia dipende dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

In ogni caso la qualifica di Ente del Terzo Settore è subordinata alla previa iscrizione nel citato Registro.

Fino a detta iscrizione, la Fondazione conserva in via transitoria il trattamento fiscale di ONLUS fino a quel momento goduto, fermo restando che il regime fiscale proprio degli ETS, di cui al Titolo X del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'articolo 101, comma 10, del predetto D.Lgs. n. 117/2017.

Gli Organi in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto proseguono nelle proprie rispettive funzioni fino alla loro naturale scadenza, e comunque non oltre un anno dall'approvazione del presente statuto.

F.TO: CLAUDIO o CLAUDIA MARIA CELLI - PARIDE MARINI ELISEI
NOTAIO

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINA-

LE SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART.22 DEL D.LGS N.235

DEL 30 DICEMBRE 2010 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO 2011.

ROMA IL GIORNO 3 OTTOBRE 2024